

Accordi settoriali Svizzera-UE sulla libera circolazione delle persone – sicurezza sociale

La coordinazione tra le varie assicurazioni sociali del cittadino nei vari Paesi si baserà sul principio del trattamento nazionale paritario, il quale sarà applicato a tutti i rami delle assicurazioni. Ossia, i cittadini svizzeri verranno trattati dagli Stati dell'UE come i propri cittadini e viceversa.

Assicurazione malattie

Nell'ambito delle assicurazioni malattie la protezione assicurativa sarà transfrontaliera. In futuro pensionati e lavoratori svizzeri affiliati all'assicurazione pensioni svizzera tramite il loro datore di lavoro svizzero, domiciliati in uno Stato dell'UE saranno sottoposti obbligatoriamente all'assicurazione malattie svizzera e dovranno pagare i relativi contributi. Questo varrà anche per i membri della famiglia che non esercitano attività lucrativa. Le casse svizzere saranno obbligate a offrire le assicurazioni relative. Le eccezioni sono importanti: il cittadino svizzero che abiterà in Italia, Germania, Austria o Finlandia potrà stipulare un'assicurazione nel Paese di dimora e sarà in tal modo liberato dall'obbligo dell'assicurazione svizzera; dicasi per i pensionati svizzeri residenti in Portogallo o Spagna. I membri della famiglia di persone assicurate in Svizzera con domicilio in Danimarca, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna o Svezia saranno sottoposti alle assicurazioni locali. Le persone assicurate in Svizzera avranno diritto nello Stato di domicilio alle stesse prestazioni per cure come gli altri assicurati sul posto.

Assicurazione pensioni*

Ogni Stato verserà una rendita che corrisponderà proporzionalmente al periodo di assicurazione nello stesso Stato. Per calcolare i periodi minimi di assicurazione richiesti, in base al regime di totalizzazione verranno presi in considerazione tutti i periodi durante i quali sono stati versati contributi obbligatori o facoltativi nei vari Paesi. I contributi versati nei vari Paesi verranno presi in considerazione pro rata in base al periodo di contribuzione. Istituzioni nazionali dovranno versare le pensioni anche qualora il pensionato sia rimpatriato. Dal 1° aprile 2001, gli svizzeri residenti in uno Stato dell'UE non possono più aderire all'assicurazione pensioni svizzera facoltativa, mentre che i cittadini svizzeri e dell'UE residenti in uno Stato fuori dell'UE lo possono se sono stati assicurati per almeno cinque anni consecutivi nell'assicurazione obbligatoria svizzera.

Secondo pilastro

A partire da un certo salario i lavoratori ed i datori di lavoro devono versare contributi alla previdenza sociale privata. Di conseguenza, al momento del pensionamento viene loro versato una rendita statale (primo pilastro) ed una privata (secondo pilastro). Le prestazioni di quest'ultima variano a seconda della cassa e dei contributi versati (molti datori di lavoro versano più del minimo obbligatorio). Attualmente e ancora per cinque anni dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali, gli assicurati possono esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita quando lasciano la Svizzera. Per l'assicurazione sovraobbligatoria, questo varrà anche dopo i cinque anni. L'assicurazione obbligatoria invece verrà pagata in anticipo solo se l'assicurato non ha l'obbligo di assicurarsi contro i rischi della vecchiaia, della morte e dell'invalidità in uno degli Stati dell'UE. Anche in futuro sarà possibile l'utilizzo dei contributi per l'acquisto di un immobile all'estero.

Assicurazione contro la disoccupazione

Il principio del trattamento paritario di cittadini locali ed esteri si applicherà anche nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione. Lo Stato in cui l'assicurato lavorava per ultimo verserà le prestazioni in caso di disoccupazione (in via d'eccezione, i frontalieri riceveranno le prestazioni dallo Stato di domicilio). Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni e per il calcolo della durata e l'ammontare delle stesse, verranno prese in considerazione pure i periodi lavorativi e assicurativi negli altri Paesi (principio di totalizzazione). Chi cercherà un impiego in un altro Stato avrà il diritto a percepire le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ancora per un periodo di tre mesi

Assicurazione contro gli infortuni, delle prestazioni complementari e degli assegni familiari e per figli a carico

In questi ambiti gli accordi bilaterali non porteranno grosse modifiche alla situazione attuale che si basa sulle convenzioni sulle assicurazioni sociali tra la Svizzera e gli Stati dell'UE. Facilitazioni ci saranno grazie al riconoscimento generale del principio del trattamento nazionale paritario (trattamento paritario dei cittadini locali ed esteri). Inoltre, vi sarà una migliore coordinazione tra le prestazioni estere e dei vari cantoni svizzeri.

Entrata in vigore

Gli accordi bilaterali dovrebbero entrare in vigore nel 2002, salvo ulteriori ritardi nella loro ratificazione da parte degli Stati dell'UE.

*Resta ancora senza risposta la richiesta avanzata dalla comunità italiana in Svizzera di prorogare di 5 anni la validità degli accordi bilaterali italo-svizzeri che regolano oggi la materia e consentono il trasferimento dei contributi di pensione.